

CONVENZIONE

TRA

LA "LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA" DI ROMA

E

FORMER EXECUTIVE MBA

La Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, di seguito denominata LUMSA, (C.F. 02635620582 e P.I. 01091891000) con sede in Roma, via della Traspontina n. 21, nella persona del Rettore, Prof. Francesco Bonini

E

La Former Executive MBA (di seguito indicata con la sigla FEMBA) con sede in Roma Piazza Vinci 57, in persona del Presidente dott. Matteo Cimmino, nato a Rieti il 16/06/1983 codice Fiscale CMMMRC83H16H282H, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Società

di seguito denominate “**Parti**”,

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l’art. 8;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243 che disciplina le Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il decreto ministeriale del 06 giugno 2023, n. 96 “*Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca*”;

VISTO lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con Decreto Rettorale n. 2582 del 12 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con Decreto Rettorale del 18 luglio 2024 n. 3073;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo adottato con decreto rettorale 28 ottobre 2016 n. 1717 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per le iscrizioni e la determinazione delle tasse e contributi, emanato con decreto rettorale 10 marzo 2023, n. 2742, ed in particolare l’art. 8, comma 6;

CONSIDERATO che FEMBA ha, tra le proprie finalità, anche quella di predeterminare per i propri iscritti le condizioni di migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali;

PREMESSO

- che è interesse di FEMBA consentire ai propri associati una preparazione di livello universitario ed il costante aggiornamento professionale;

- che l'Università "LUMSA", in conformità ai principi e gli obiettivi del proprio Statuto, è disponibile ad addivenire ad un accordo di collaborazione economica per promuovere la formazione universitaria

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Con la presente convenzione le Parti disciplinano la possibilità per gli associati FEMBA che intendano iscriversi al Master di I livello in Digital Export Manager, organizzato dalla LUMSA per l'a.a. 2024/2025, di ottenere delle agevolazioni economiche in ordine ai costi previsti per l'iscrizione.

I benefici previsti dalla presente convenzione si applicano anche ai figli e al coniuge degli associati FEMBA.

Le parti, in ragione della presente convenzione, possono, inoltre, elaborare forme di collaborazione allo scopo di consentire il perfezionamento della formazione degli associati FEMBA.

Art. 3

(REQUISITI PER L'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI POST LAUREAM)

Le agevolazioni economiche previste nella presente convenzione sono concesse previo assolvimento degli adempimenti previsti dai bandi annuali di iscrizione per l'accesso ai master di primo livello.

Gli interessati devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di accesso al master di primo livello secondo la normativa vigente.

Art. 4

(MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE)

La LUMSA accorda ai beneficiari della presente convenzione che intendono al Master di I livello in Digital Export Manager a.a. 2024/2025 uno **SCONTO DEL 30%** sull'importo del master. L'importo previsto per gli associati FEMBA è di € 3.516,00.

È esclusa l'applicazione dello sconto ulteriore per il secondo familiare iscritto.

Art. 5

(STATUS DI STUDENTE UNIVERSITARIO)

Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, al master di primo livello in Digital Export Manager sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi.

ART. 6

(COLLABORAZIONE)

Nell'ottica di una proficua collaborazione e desiderosa di contribuire all'orientamento professionale degli studenti universitari, FEMBA si impegna a siglare contestualmente una convenzione per lo

svolgimento dei tirocini curriculari in favore degli iscritti ai corsi di laurea della LUMSA.
L'effettiva attivazione dei tirocini sarà subordinata alle esigenze dell'ente ospitante.

Art. 7

(DURATA E RECESSO)

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha la durata di 3 anni accademici a decorrere dalla data di sottoscrizione aa. 2024/2025 ed è comunque subordinata all'effettiva attivazione del master.

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli studenti già iscritti ai corsi.

Art. 8

(FORO COMPETENTE)

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 9

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso la LUMSA per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al progetto formativo.

Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.

Art. 10

(IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, 13 gennaio 2024

Per la LUMSA
Il Rettore
(Prof. Francesco Bonini)

Per FEMBA
Il Presidente
(Ing. Marco Cimmino)

